

(N. 1967)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 12 APRILE 1957

Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia.

ONOREVOLI SENATORI. — Il continuo incremento dei traffici aerei, unitamente alla posizione geografica della penisola italiana, ha fatto sì che questa sia diventata un centro di incrocio di primaria importanza delle principali linee aeree mondiali. Tuttavia, per mantenere e migliorare tale posizione di privilegio, occorre dotare il nostro Paese di una adeguata attrezzatura aero-portuale, ad evitare che si verifichi un dirottamento verso scali esteri meglio attrezzati delle correnti di traffico, che ora attraversano l'Italia.

A tal fine, in questi ultimi tempi, varie iniziative sono state prese, fra le quali vanno ricordate, ad esempio, l'ampliamento degli aeroporti di Ciampino e di Capodichino, l'iniziata costruzione di quelli di Fiumicino e di Genova e, da ultimo, la emanazione della legge 5 maggio 1956, n. 524, con cui si eroga un contributo statale di 10 miliardi di lire per la costruzione dei nuovi aeroporti civili di Palermo e Venezia.

In previsione di detta legge, e data anche l'urgenza di dotare, al più presto possibile,

la Regione veneta di un moderno scalo aereo internazionale, si costituì nel 1950 un Consorzio per lo sviluppo delle comunicazioni aeree delle Veneziae, cui partecipano come soci fondatori le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio delle Province venete, il Provveditorato al porto di Venezia, i principali comuni del Veneto e diversi enti bancari, turistici e club aerei locali. Il Consorzio curò la redazione di un progetto di massima per la costruzione del previsto aeroporto internazionale delle Veneziae, progetto che fu, a suo tempo, approvato dal Ministero dei lavori pubblici e dagli altri dicasteri interessati; e, in seguito, deliberò, nella seduta del suo Consiglio di amministrazione del 16 aprile 1956, di riconoscere nel Provveditorato al porto di Venezia, che è uno dei suoi soci fondatori, l'ente pubblico maggiormente qualificato per assumere in concessione la costruzione e l'esercizio del progettato aeroporto.

Il Provveditorato, a sua volta, nella riunione del suo Consiglio di amministrazione del 6 marzo 1956, aveva già deliberato di chiedere ufficialmente che gli fosse affidata la costruzione e l'esercizio dell'aeroporto stesso; sicchè, allo stato attuale delle cose, esiste l'unanimità dei più importanti enti locali, interessati allo sviluppo del traffico aereo nelle Veneziae, nel designare il Provveditorato al porto di Venezia ad assumere la costruzione e la gestione del progettato aeroporto internazionale.

A questo proposito si sottolinea la grande importanza che, ai fini dei trasporti e dei traffici, sia merci che passeggeri, sta assumendo la costruzione di aeroporti in prossimità dei maggiori scali marittimi, e come l'accentramento degli uni e degli altri sotto una comune amministrazione sia già in atto in alcuni grandi porti europei quali Marsiglia, Anversa e Calais.

In Italia ciò si sta verificando a Genova, dove la costruzione e la futura gestione del nuovo grande aeroporto internazionale di Genova-Sestri è stata affidata, con legge 16 aprile 1954, n. 156, al Consorzio autonomo di quel porto.

Ove vengano quindi accolti i voti formulati dagli enti veneti, riuniti nel ricordato Consor-

zio per lo sviluppo delle comunicazioni aeree delle Veneziae, anche a Venezia, come già a Genova e negli altri citati grandi porti europei, si realizzerebbe l'accentramento degli scali marittimi ed aerei sotto l'unica amministrazione del locale Ente portuale.

Senonchè, non rientrando fra le attribuzioni del Provveditorato al porto di Venezia la costruzione e la gestione di impianti aeroportuali, per l'attribuzione a tale Ente di questi nuovi compiti, si rende necessario modificare la legge istitutiva del Provveditorato stesso (e cioè il regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342).

A tal fine è stato approntato il presente provvedimento, cui hanno prestato la necessaria adesione i Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e della Difesa-Aeronautica.

Con l'articolo 1 viene modificato l'articolo 2 della legge istitutiva, aggiungendo alle attribuzioni già riconosciute al Provveditorato, la facoltà di assumere la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia. Con l'occasione si è anche provveduto a riconoscere espressamente al Provveditorato stesso la qualifica di persona giuridica pubblica.

Con l'articolo 2, nell'ipotesi che l'Ente portuale veneziano assuma la gestione di servizi aero-portuali, si provvede ad integrare con un rappresentante del Ministero della Difesa-Aeronautica, rispettivamente il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo (quali risultano composti in base agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, e successive modificazioni apportate con legge 21 dicembre 1955, n. 329).

I rimanenti articoli 3 e 4 dettano, in vista del verificarsi della medesima ipotesi, norme circa l'attività finanziaria del Provveditorato: consentendo all'Ente (articolo 3) di contribuire alle spese per la costruzione e la gestione di servizi aero-portuali, e prevedendo (articolo 4) che tali servizi costituiscano una gestione speciale con contabilità separata dal bilancio ordinario.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio commerciale del porto di Venezia è affidato al Provveditorato al porto.

Il Provveditorato è persona giuridica di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:

a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della mano d'opera che vi è adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuale, ai Comandanti di porto e ai Direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel Codice della navigazione e del relativo regolamento;

b) gestione dei depositi franchi, dei magazzini generali, dei depositi fiduciari e di altri analoghi stabilimenti che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;

c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviario secondo gli accordi conclusi con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la Capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice della navigazione e nel Regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;

e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di

nuove opere e impianti di arredamento, salvo le costruzioni e impianti di arredamento affidati alla Società porto industriale di Marghera, in dipendenza delle vigenti leggi e convenzioni;

f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;

g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del Provveditorato al porto.

Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia ».

## Art. 2.

Qualora al Provveditorato siano attribuiti i compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, un rappresentante del Ministero della Difesa-Aeronautica sarà chiamato a far parte rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

## Art. 3.

All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, è aggiunto il comma seguente:

« Il Provveditorato potrà contribuire alle spese per l'eventuale costruzione e gestione di aeroporti nella provincia di Venezia nella misura che sarà stabilita con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della marina mercantile, di concerto col Ministero del tesoro ».

## Art. 4.

I servizi aeroportuali previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge costituiranno una gestione speciale, con contabilità separata dal bilancio ordinario del Provveditorato.